

Rinnovabili, nuovo regime di autorizzazioni con il decreto Romani

VENERDÌ 15 APRILE 2011 12:12

Introdotta la Pas in sostituzione della Dia, ridotti da 180 a 90 giorni i tempi per l'Autorizzazione unica



Con il Dlgs n. 28 del 3 marzo 2011 (Decreto Rinnovabili), entrato in vigore a fine marzo, cambia il regime delle procedure autorizzative richieste per l'installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Il provvedimento, oltre a chiarire che la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) non si applica alle rinnovabili, prevede quattro diversi iter procedurali: una semplice Comunicazione al Comune, la Comunicazione al Comune con relazione asseverata redatta da un tecnico, la Procedura abilitativa semplificata (Pas) e l'Autorizzazione unica.

Tempi più rapidi per l'Autorizzazione unica

Per quanto riguarda l'Autorizzazione unica, il Decreto Rinnovabili riduce da 180 giorni a 90 giorni i tempi burocratici per la conclusione del procedimento unico. Questo dimezzamento dei tempi non si applica però ai progetti che richiedono la valutazione

di impatto ambientale (Dlgs 152/2006, art. 26) e la verifica di assoggettabilità (Dlgs 152/2006, art. 20).

La Procedura abilitativa semplificata (Pas)

Viene introdotta la Pas - Procedura abilitativa semplificata – che sostituisce la Dia (Denuncia di inizio attività), dalla quale si differenzia solo in quanto richiede la necessità di ottenere gli elaborati tecnici dal gestore di rete. La Pas prevede che al Comune sia presentata, entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata dagli elaborati progettuali e da una approfondita relazione firmata da un progettista abilitato. In questa relazione il progettista assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, e dichiara il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. **Alla relazione deve essere allegato il progetto e gli elaborati tecnici per le connessioni redatti dal gestore della rete.**

Se altre autorizzazioni (come quella paesaggistica) non allegate alla domanda risultano necessarie, viene sospeso il termine di 30 giorni ed è prevista la convocazione da parte del Comune di una **conferenza dei servizi**, alla quale prendono parte le amministrazioni delegate agli assenti. **L'opera si intende assentita una volta trascorsi 30 giorni senza che il Comune abbia negato l'ok o abbia richiesto integrazioni della documentazione.** Il Comune può tuttavia procedere all'annullamento del titolo (anche se i 30 giorni sono decorsi), ma solo in presenza di motivi di interesse pubblico aggiuntivi rispetto a quello della mera ricostituzione della legittimità violata dal progetto.

L'intervento deve essere completato entro tre anni dal perfezionamento della Pas e per la parte non ultimata entro il termine è necessaria una nuova Pas. Una volta ultimati i lavori è previsto il rilascio del certificato di collaudo da parte del progettista o del tecnico abilitato. Il certificato di collaudo deve essere allegato alla comunicazione di fine lavori protocollata insieme alla ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale (o la dichiarazione di non modifica del classamento catastale).

Per presentare la Pas il limite di capacità richiesto è indicato nella Tabella A allegata all'articolo 12 del Dlgs 387/2003, tuttavia le regioni possono estendere tale soglia fino ad 1 MW. Per le Pas ricevute i Comuni percepiscono gli oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto, che saranno fissati dal decreto ministeriale attuativo della legge 129/2010.

Attività di edilizia libera

Nel Decreto Rinnovabili vengono inoltre chiarite le attività di edilizia libera che possono essere effettuate sulla base di una semplice comunicazione. Le regioni possono considerare attività edilizia libera la realizzazione di **impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW**, così come gli **impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici** (fatta salva l'applicazione della normativa ambientale).

Per l'installazione di **impianti solari termici** è prevista una comunicazione a norma dell'articolo 11, comma 3, Dlgs 115/2008, nel rispetto dei criteri di aderenza al tetto, allineamento all'orientamento della falda, rispetto della sagoma dell'edificio e comprensione della superficie dell'impianto in quella del tetto. Inoltre, gli impianti solari termici possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del Dpr 380/2001, nel rispetto dei limiti ivi individuati per tipologia degli edifici e a condizione che vengano installati al di fuori dei centri storici.

Articoli correlati:

- 14/04/2011 - [VENETO, LE IMPRESE DEL SOLARE DENUNCIANO CROLLO RICAVI](#)
- 05/04/2011 - [Quarto Conto Energia e certificati verdi, proposte dalle Associazioni](#)
- 01/04/2011 - [APER: "LA NOSTRA PROPOSTA PER IL DECRETO RINNOVABILI"](#)
- 30/03/2011 - [DECRETO RINNOVABILI, ECCO IL TESTO PUBBLICATO IN GAZZETTA](#)
- 28/03/2011 - [Fotovoltaico, in Puglia circolare sulle procedure autorizzative](#)
- 25/03/2011 - [Rinnovabili, ricorso di 1500 imprese contro il decreto Romani](#)